

DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI E COLOMBI URBANI.

**DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANGIME NEL PERIMETRO URBANO.
MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI E COLOMBI.**



AVVISO

Ai fini igienico sanitari e per il controllo della diffusione dei piccioni e colombi domestici sul territorio comunale, in data 20 ottobre 2023 è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 118 nella quale viene disposto:

- 1) A chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, il divieto assoluto di alimentare piccioni e colombi urbani presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, sia sul suolo pubblico che su aree private, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di qualsiasi genere;
- 2) Ai proprietari di edifici, agli amministratori condominiali e a chiunque abbia diritti su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni di provvedere, a propria cura e spese, al ripristino delle condizioni igienico sanitario dell'immobile, effettuando i seguenti interventi:
 - a) rimozione/ smaltimento di cumuli di guano e di eventuali carcasse derivanti dallo stazionamento dei piccioni;
 - b) sanificazione delle superfici/strutture contaminate dal guano e da eventuali carcasse;
 - c) installazione di griglie o reti rigide per la chiusura delle aperture di aereazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare luogo per la nidificazione. Detti interventi dovranno essere effettuati nella stagione non riproduttiva, privilegiando il periodo invernale (novembre-gennaio) e previa verifica di assenza di animali, di nidi e uova nel sito;
 - d) periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni avevano sostato e depositato deiezioni;
 - e) impedire lo stazionamento abituale e permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, nei cortili, sulle grondaie, ecc., applicando ove necessario, appositi dissuasori che impediscano la sosta senza cagionare danno all'animale.
- 3) E' severamente vietato intervenire nei siti occupati da rondini, rondoni e balestrucci essendo specie protette.

SANZIONI

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui all'art. 650 c.p.;

Ogni altra violazione per cui non sia già prevista una specifica sanzione è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;